

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1728</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PASQUALIN, PICCOLI, AZZOLINI, FUSARO, BATTISTUZZI,  
SPINI, REGGIANI**

*Presentata il 23 maggio 1984*

**Modalità per la dichiarazione di appartenenza dei cittadini  
minorenni ad uno dei tre gruppi linguistici della provincia  
di Bolzano**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Camera dei deputati, nella seduta del 7 ottobre 1981, preso atto delle dichiarazioni del Governo, e tenuto conto di quanto emerso dal dibattito svoltosi con particolare riferimento al dodicesimo censimento generale della popolazione e al dovere posto dallo statuto speciale di autonomia ai cittadini residenti in provincia di Bolzano di dichiarare in tale occasione, anche l'appartenenza ad uno dei gruppi linguistici riconosciuti in Alto Adige, approvava una mozione con la quale impegnava il Governo « ad assumere immediate iniziative per un provvedimento legislativo che chiarisca che la legge generale sul censimento ora vigente non estende i suoi effetti sanzionatori all'ipotesi di manca-

ta dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico per i figli minori nati da matrimoni misti, cioè per i figli che sono nati da genitori che al censimento abbiano dichiarato di appartenere a gruppi linguistici diversi ».

La Camera impegnava altresì il Governo « a confermare la disponibilità ad attivare insieme con le forze che si riconoscono nel "pacchetto" dell'autonomia, le iniziative necessarie per risolvere di intesa i punti controversi emersi negli interventi degli stessi partiti dell'autonomia, successivamente alla celebrazione del censimento ».

Detta mozione era stata presentata dalla democraiza cristiana, dal PCI, dal PSI, dal PSDI, dal PRI, dal PLI e dalla SVP.

Purtroppo fino ad oggi il Governo non ha tradotto in iniziative concrete quanto la Camera aveva deliberato e questa omissione incide quotidianamente in misura negativa nella situazione sociale e politica della provincia di Bolzano, e nei rapporti tra i tre gruppi linguistici.

Non vi è chi non veda quanto l'obbligo di dichiarazione di appartenenza per i figli minori, imposto a carico dei genitori dichiaratisi appartenenti a gruppi linguistici diversi, possa turbare la serenità dell'unione familiare, imponendo a questi coniugi di operare delle scelte, per lo più nei primi anni di vita dei figli, senza che possano tener conto della loro educazione e successiva istruzione in una determinata area culturale, nonché della loro naturale inclinazione verso un gruppo piuttosto che un altro, che solitamente si manifesta nel periodo post-adolescenziale.

Per ovviare a questa grave lacuna, e contribuire a rafforzare un clima di pacifica convivenza nel territorio della provincia di Bolzano tra i vari gruppi linguistici, e al fine di salvaguardare soprattutto l'unità e la serenità della famiglia, in un clima che non deve certo essere di ricerca di occasioni di divisione o di incomprensione, ma di costruzione di reciproca stima e collaborazione, si propongono all'attenzione dei colleghi le seguenti norme, confidandosi vivamente che le stesse potranno incontrare il favore e l'approvazione dei vari gruppi politici che si sono da anni impegnati per un'equa applicazione del « pacchetto » nel precipuo rispetto delle minoranze linguistiche della provincia di Bolzano.

Le norme proposte, oltre a consentire ai genitori una maturata e serena decisione in ogni momento — indipendentemente quindi dalla data della rilevazione censuraria — per quanto concerne l'appartenenza dei loro figli minori ad un determinato gruppo linguistico, consentono anche di far sì che detta rilevazione sia pur sempre la più completa possibile per quanto concerne l'accertamento della consistenza di ciascuno dei tre gruppi linguistici. Accertamento che ha la sua influenza per quan-

to riguarda la riserva dei posti nel pubblico impiego, o l'entità degli interventi socio-assistenziali in favore dei gruppi stessi, rispettivamente ai sensi degli articoli 89 e 15 dello statuto di autonomia, entrato in vigore nel 1972.

Con riguardo ai singoli articoli proposti, si osserva quanto segue.

*Articolo 1.* — Viene consentito ai genitori dichiaratisi appartenenti a gruppi linguistici diversi della provincia di Bolzano, di astenersi dalla dichiarazione di appartenenza dei figli minori a uno o all'altro gruppo, qualora non ne raggiungano l'accordo.

Detta facoltà può essere esercitata sia in sede di rilevazione censuraria, sia successivamente, nel caso in cui i dichiaranti fossero assenti all'epoca della rilevazione stessa, o abbiano trasferito la loro residenza in provincia di Bolzano, successivamente alla data del censimento.

Ai cittadini minorenni, per i quali i genitori non abbiano dichiarato al momento del censimento, l'appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, a causa di mancato accordo, è assicurato il diritto a sostenere egualmente le prove d'esame per l'accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Rimane fermo il dovere del minore, una volta raggiunta la maggiore età, di dichiarare l'appartenenza a uno dei tre gruppi linguistici, così come previsto dalla vigente normativa. Viene riconosciuto al minore il diritto di concorrere alle provvidenze previste nel settore dell'assistenza pubblica e scolastica.

Nei casi in cui abbiano rilevanza i carichi familiari o la consistenza del nucleo familiare, per accedere agli interventi o provvidenze nel settore dell'edilizia abitativa agevolata o dell'assistenza pubblica o scolastica, i figli minori vengono considerati siccome appartenenti allo stesso gruppo linguistico del genitore richiedente.

*Articolo 2.* — Sono disciplinate le ipotesi in cui i genitori, successivamente al periodo censuario, raggiungano l'accordo per la dichiarazione di appartenenza dei figli minori ad un determinato gruppo linguistico; nonché quelle di dichiarazione di appartenenza da parte degli stessi figli che abbiano raggiunto la maggiore età o compiuto i quattordici anni.

*Articolo 3.* — La disposizione si propone di evitare che le omesse dichiarazioni di appartenenza dei figli minori di genitori dichiaratisi appartenenti a gruppi linguistici diversi, possano incidere negativamente sull'accertamento della consistenza dei tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano, e dal quale dipende la suddivisione dei posti nel pubblico impiego, e dei fondi provinciali nei settori sociali e culturali.

*Articolo 4.* — Sono riaperti i termini per i cittadini per i quali era stata

omessa la dichiarazione della loro appartenenza ad un determinato gruppo linguistico in sede dell'ultimo censimento della popolazione del 1981.

È fatto obbligo ai sindaci dei comuni di residenza, di preavvertire i cittadini, per i quali i genitori o legali rappresentanti abbiano omesso la dichiarazione di appartenenza ad un determinato gruppo linguistico, sulla necessità che effettuino essi stessi detta dichiarazione, al raggiungimento della maggiore età, nei termini e con le modalità previste dalle vigenti norme.

Sono richiamate espressamente le disposizioni in materia di dichiarazione di appartenenza ai gruppi linguistici contenute nelle norme di attuazione dello statuto speciale di autonomia (articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche), che trovano applicazione per quanto non diversamente disposto dalle norme della presente legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

I genitori, dichiaratisi rispettivamente appartenenti a gruppo linguistico diverso l'uno dall'altro, che non concordino, con dichiarazione congiunta resa ai sensi del primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici conviventi in provincia di Bolzano e si astengano da siffatta dichiarazione, ne debbono fare espressa annotazione nell'apposito modulo in sede di censimento generale della popolazione.

Tale astensione di dichiarazione va dichiarata, successivamente alle operazioni di rilevazione censuaria, nel comune di residenza, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nelle ipotesi di cui al terzo comma, lettere *a)* e *b)*, dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.

I minori, i cui genitori non abbiano reso la dichiarazione indicata nei commi precedenti, documentata nelle forme in essi previste, hanno diritto di partecipare agli esami di accertamento della conoscenza delle lingue italiana e tedesca di cui al titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Essi hanno inoltre diritto di partecipare ai concorsi per la assegnazione di borse di studio o provvidenze di natura assistenziale, indetti da pubbliche amministrazioni o enti pubblici in provincia di Bolzano.

Qualora uno dei genitori, che si sia avvalso per i figli minori delle facoltà indicate nei primi due commi del presente articolo, presenti domanda alle pubbliche amministrazioni o enti pubblici competenti per ottenere assegnazioni, provvidenze o benefici, nel settore dell'edilizia abitativa agevolata e dell'assistenza pubblica, per la concessione dei quali

abbiano rilevanza i carichi familiari o la consistenza del nucleo familiare, i figli minori sono considerati appartenenti allo stesso gruppo linguistico del genitore richiedente, ai limitati effetti della tipologia della domanda.

#### ART. 2.

I genitori che si siano avvalsi delle facoltà di cui all'articolo precedente, che raggiungano, nel periodo intercensuario, l'accordo a dichiarare l'appartenenza dei figli minori ad uno dei tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano possono rendere in ogni momento la dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, nel comune di residenza, con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

La dichiarazione di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici deve essere resa con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, anche dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunga la maggiore età e per il quale i genitori avessero omesso la dichiarazione stessa in sede censuaria avvalendosi delle facoltà di cui all'articolo precedente.

La dichiarazione di cui al comma precedente può essere resa anche dal cittadino che nel periodo intercensuario raggiunga l'età di anni quattordici, qualora i genitori in sede censuaria si siano avvalsi delle facoltà di cui all'articolo 1. La dichiarazione, in tal caso, deve essere resa in presenza e con il consenso dei genitori, o, in difetto, secondo le indicazioni del giudice adito ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 316 del codice civile.

#### ART. 3.

Limitatamente ai figli minori nati da genitori che si dichiarino appartenenti rispettivamente a gruppo linguistico diverso l'uno dall'altro, e che si avvalgano in sede censuaria delle facoltà di cui all'ar-

ticolo 1, ai soli fini dell'accertamento della consistenza dei tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano, e per le conseguenze previste dagli articoli 15 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a ciascun gruppo linguistico di dichiarata appartenenza dei genitori viene attribuito un punteggio pari a cinque decimi di unità per ciascun figlio minore.

ART. 4.

Ai cittadini che in sede della rilevazione censuaria del 1981, o nei termini di cui al terzo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni, abbiano omesso la dichiarazione di loro appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici in provincia di Bolzano, o per i quali sia stata omessa dai rispettivi genitori o legali rappresentanti, è concesso un termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per renderla con le modalità di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, anche per gli effetti di cui al quarto comma del citato articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

I sindaci dei comuni di residenza sono tenuti a preavvertire i cittadini per i quali i genitori o legali rappresentanti si siano avvalsi delle facoltà di cui ai primi due commi dell'articolo 1 della presente legge, circa il loro obbligo di dichiarare la loro appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici nel termine di cui all'articolo 18, terzo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche. Il preavviso va spedito agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno tre mesi prima del raggiungimento della loro maggiore età.

Per quanto non diversamente disposto nella presente legge, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.